

Comunicazione n. DAL/97013051 del 17-12-1997

inviata al sig. ...

Oggetto: Incompatibilità dei promotori finanziari - Quesito

Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale la S.V., promotore finanziario di una Sim appartenente al gruppo ..., ha rappresentato di essere venuta in contatto, nel corso della propria attività, "con funzionari di una compagnia di assicurazione operante, fra l'altro, nell'ambito del ramo cauzioni, nel settore della cessione del quinto degli stipendi" e di essersi adoperata, su richiesta di tali funzionari, al fine di mettere in contatto la compagnia medesima con la ..., "per la concessione di un plafond di finanziamento da utilizzare nell'ambito dell'attività di cessione del quinto dello stipendio".

Avendo, successivamente, ricevuto dai medesimi funzionari la richiesta di "procurare alla compagnia altri contatti con altri istituti bancari per la concessione di ulteriori plafond" di finanziamento, la S.V. ha domandato se lo svolgimento di tale attività le sia consentito dalla normativa concernente l'attività dei promotori finanziari.

Come noto, l'attività di promotore finanziario non preclude, in linea generale, lo svolgimento di attività diverse, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 21 del regolamento Consob n. 10629/1997 #¹ che elenca alcune ipotesi di incompatibilità, fra le quali, per quanto qui interessa, quella relativa ad "ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto" con l'ordinato di svolgimento, appunto, dell'attività di promotore (lett. f); occorre verificare, pertanto, se l'incarico che la S.V. intenderebbe espletare, nell'interesse della compagnia di assicurazione, presenti caratteri tali da rientrare nell'ambito applicativo di questa disposizione preclusiva.

Al riguardo, considerato che le due attività in questione, diverse sotto il profilo sia dell'oggetto che dei soggetti coinvolti, non sembrano presentare potenziali profili di contrasto, è parere della scrivente che la disposizione richiamata non trovi applicazione al caso in esame.

Si ritiene, pertanto, che lo svolgimento da parte della S.V. dell'attività oggetto del quesito non incontri ostacoli nell'ordinamento mobiliare, al cui esame - si rammenta - sono circoscritte le considerazioni della scrivente, dalle competenze della quale esula la ricognizione delle norme di altri ordinamenti di settore.

p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 4/97*. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni.